

Normativa e prassi

Compensazione e restituzione del Cfp, nascono nuovi quattro codici tributo

19 Luglio 2021

Previsti dalla norma istitutiva dell'indennizzo alternativo, a sostegno dei titolari di partita Iva colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologia, e dal provvedimento attuativo dell'Agenzia

immagine generica illustrativa

Con la **risoluzione n. 48** del 19 luglio 2021 dell'Agenzia delle entrate vede la luce il nuovo codice tributo "**6946**" per

consentire, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto "attività stagionali" previsto dal Dl "Sostegni-bis" (articolo 1, comma 5 del Dl n. 73/2021) a favore di contribuenti titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Inoltre, la stessa risoluzione istituisce i codici tributo "**8131**", "**8132**", "**8133**" per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni.

Al riguardo, ricordiamo, il comma 12 dell'articolo 1 del decreto "Sostegni-bis" ha previsto che "A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate."

Ebbene, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il codice tributo: "**6946**" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - credito

d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021".

In sede di compilazione del modello F24, il neonato codice tributo è esposto nella sezione "ERARIO", esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato "AAAA".

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia, al link "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili". Nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Inoltre, il **provvedimento del 2 luglio 2021** dell'Agenzia delle entrate, attuativo della norma, disciplina la restituzione dell'indennizzo (vedi articolo "**Contributo a fondo perduto alternativo, pronto il provvedimento attuativo**"), stabilendo che:

- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione se prevista
- il contribuente che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e gli interessi, con le modalità descritte, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni.

Dunque, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su c/c o utilizzato in compensazione e anche il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), la risoluzione odierna istituisce i codici tributo:

- "**8131**" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021"
- "**8132**" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021"
- "**8133**" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021".

In sede di compilazione del modello "F24 Elide", i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, indicando:

- nella sezione *"CONTRIBUENTE"*, nei campi *"codice fiscale"* e *"dati anagrafici"*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione *"ERARIO ED ALTRO"*, sono indicati:
 - nel campo *"tipo"*, la lettera "R"
 - nel campo *"elementi identificativi"*, nessun valore
 - nel campo *"codice"*, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133)
 - nel campo *"anno di riferimento"*, l'anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato "AAAA"
 - nel campo *"importi a debito versati"*, l'importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l'importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

di

Cristiana Carta

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/compensazione-e-restituzione-del-cfp-nascono-nuovi-quattro>